Ordinanza sul contributo per la formazione per i quadri di milizia dell'esercito (OCFQE)

del 22 novembre 2017 (Stato 10 novembre 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 29*a* capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995¹ (LM), *ordina:*

Sezione 1: Contributo per la formazione

Art. 1 Condizioni

- ¹ Hanno diritto alla concessione di un contributo per la formazione i quadri di milizia dell'esercito che abbiano assolto con successo la scuola per i quadri e il servizio pratico nell'ambito di una formazione di sottufficiale, sottufficiale superiore o di ufficiale fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa.²
- ² Non ne hanno diritto i quadri di milizia che non hanno prestato servizio pratico prima dell'ottenimento del grado secondo l'articolo 2.

Art. 2³ Importo del contributo per la formazione

¹ Il contributo per la formazione per un avanzamento militare ammonta al massimo agli importi seguenti:

franchi per i sottufficiali: a. sergente in generale: 3 000 2. sergente in servizio pratico abbreviato dovuto all'inizio degli studi: 2 800 per i sottufficiali superiori: b. furiere e sergente maggiore capo in generale: 10 100 furiere e sergente maggiore capo in servizio pratico abbreviato dovuto all'inizio degli studi: 9 400 3. sergente maggiore nella funzione di sottufficiale del posto di direzione del fuoco: 4 300

RU 2017 7495

- 1 RS 510.10
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549).
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549).

512.43 Istruzione militare

			franchi	
	4.	sergente maggiore nella funzione di sottufficiale del po- sto di direzione del fuoco in servizio pratico abbreviato		
		dovuto all'inizio degli studi:	4 000	
	5.	aiutante sottufficiale e aiutante di stato maggiore:	3 300	
c.	per	per gli ufficiali subalterni:		
	1.	tenente in generale:	10 600	
	2.	tenente in servizio pratico abbreviato dovuto all'inizio degli studi:	9 900	
d.	per i capitani:			
	1.	capitano in generale:	3 300	
	2.	capitano nella funzione di comandante d'unità:	11 300	
	3.	capitano nella funzione di comandante d'unità in servizio		
		pratico abbreviato dovuto all'inizio degli studi:	10 600	
e.	per	gli ufficiali superiori: maggiore e tenente colonnello	3 300	

² Per i medici militari, i dentisti militari, i farmacisti militari e i medici del Servizio della Croce Rossa il contributo per la formazione si fonda sulla categoria di grado degli ufficiali subalterni di cui al capoverso 1.

- ³ Per i capitani nella funzione di quartiermastri, che hanno assolto una scuola per i quadri e un servizio pratico per il grado di primotenente, il contributo per la formazione si fonda sull'importo per capitano in generale secondo il capoverso 1.
- ⁴ All'interno della stessa categoria di grado di cui al capoverso 1 l'importo corrispondente è concesso una sola volta. Fanno eccezione l'avanzamento ad aiutante sottufficiale e ad aiutante di stato maggiore. In tali casi, è concesso un solo importo supplementare secondo il capoverso 1 lettera b numero 5.
- ⁵ Nel caso di avanzamenti militari attraverso varie categorie di grado di cui al capoverso 1, gli importi sono addizionati, eccezion fatta nel caso di avanzamenti militari a sergente, furiere, sergente maggiore capo, sergente maggiore e tenente.

Art. 3 Durata ed eccezioni

- ¹ Il diritto alla riscossione di un contributo per la formazione sussiste di principio fino al termine dell'obbligo di prestare servizio militare secondo l'articolo 13 LM.
- ² Si deroga a tale principio nel caso di:
 - a. *militari in ferma continuata*: il diritto cessa al raggiungimento del limite d'età del grado corrispondente conformemente all'articolo 13 capoverso 1 LM;
 - b. proscioglimento anticipato dall'obbligo di prestare servizio militare per inidoneità al servizio: il diritto cessa con l'accertamento, da parte della Commissione per la visita sanitaria, dell'inidoneità al servizio, eccetto in caso di infortuni causati dal servizio militare;

- militari che presentano una domanda di ammissione al servizio civile: il diritto cessa con la presentazione della domanda di ammissione al servizio civile;
- d. esenzione dal servizio secondo l'articolo 18 LM: durante il periodo di esenzione dal servizio non sussiste alcun diritto alla riscossione del contributo per la formazione:
- e. esclusione dall'esercito secondo l'articolo 22 LM: durante il periodo di esclusione non sussiste alcun diritto alla riscossione del contributo per la formazione;
- f. degradazione secondo l'articolo 22a LM: il diritto decade con la degradazione.
- ³ Il diritto al contributo per la formazione è personale e non può essere trasferito a terzi.
- ⁴ I contributi per la formazione non riscossi entro il termine del periodo di validità del diritto decadono.

Art. 4 Formazioni e formazioni continue

- ¹ È possibile ricevere il contributo per la formazione per le seguenti formazioni e formazioni continue in ambito civile:
 - a. formazioni e formazioni continue professionali svolte da un istituto di formazione in Svizzera;
 - b. formazioni linguistiche svolte da un istituto di formazione in Svizzera.⁴
- ² Il contributo per la formazione serve esclusivamente a finanziare le tasse universitarie, scolastiche, di corsi ed esami.

Sezione 2: Competenza e procedura

Art. 5 Competenza

Il Comando Istruzione decide in merito alle domande di riscossione di contributi per la formazione.

Art. 6 Domanda di pagamento

- ¹ Una domanda può essere inoltrata al Comando Istruzione:
 - a. al più tardi 12 mesi dopo che il militare ha frequentato in modo completo o parziale una formazione o una formazione continua in ambito civile di cui all'articolo 4; e
 - b. dopo che è stata prodotta la prova che la fattura è pagata.
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549).

512.43 Istruzione militare

- ² Occorre inoltrare la seguente documentazione:
 - a.5 l'attestato di formazione o di formazione continua, incluse:
 - una descrizione precisa del contenuto della formazione o formazione continua conclusa.
 - l'indicazione della durata della formazione o formazione continua conclusa,
 - una conferma firmata da un rappresentante dell'istituto di formazione che la persona interessata ha concluso la corrispondente formazione o formazione continua;
 - b. la fattura o il relativo giustificativo del pagamento;
 - c. l'apposito modulo debitamente compilato e firmato.
- ³ Le domande che non vengono corredate di sufficiente documentazione entro il termine di cui al capoverso 1 lettera a possono essere respinte.⁶

Art. 7 Particolarità per il calcolo del diritto

- ¹ L'importo approvato del contributo per la formazione viene versato all'avente diritto su un conto a suo nome ed esclusivamente in franchi svizzeri entro 45 giorni dalla data in cui la decisione sulla domanda di contributo per la formazione è passata in giudicato.
- ² Il contributo per la formazione è versato al massimo fino all'ammontare dell'importo della fattura già pagata dalla persona richiedente e nei limiti del saldo disponibile.
- ³ Nel caso in cui la formazione o formazione continua in ambito civile sia stata frequentata ma non portata a termine, il contributo per la formazione verrà versato proporzionalmente ai giorni completi di frequenza.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 8 Disposizione transitoria

Sussiste un diritto alla concessione di contributi per la formazione per gli avanzamenti militari iniziati non prima del 1° luglio 2017 e non ancora conclusi al 31 dicembre 2017.

Art. 8*a*⁷ Disposizione transitoria della modifica del 22 aprile 2020

Sussiste un diritto alla concessione di contributi per la formazione per gli avanzamenti militari a sottufficiale che sono iniziati al più presto il 1° gennaio 2020 oppure che in tale data non erano ancora conclusi.

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549).

⁶ Correzione del 10 nov. 2022 (RU **2022** 664).

⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU **2020** 1549).

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

512.43 Istruzione militare